



FINE VITA, SENTENZA CON PAROLE CHIARE

La recente sentenza della Corte costituzionale 135/2024 è davvero così pro-eutanasia, come tanti commenti hanno in vari modi cercato di affermare? Basta scorcerla per accorgersi che così non è. Al paragrafo 5 la premessa ricorda che la vita umana riveste, oggettivamente, il massimo del valore attribuibile a un "bene", fino, al paragrafo 7.3, a «sottolineare che (...) ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle concrete condizioni in cui essa si svolge». Per questo, mai è stato «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita» (paragrafo 7), ma si ricorda piuttosto che «dal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce (...) il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo», senza «lasciare la vita umana in una situazione di insufficiente protezione». L'«insufficiente protezione» è materia del paragrafo 6, quando la Corte si dimostra consapevole di quanto una legge eutanasi significhi un messaggio pubblico di disvalore dei fragili. Il monito è chiaro (cfr. paragrafo 7.2): «In presenza di una legislazione permissiva (...) si crea una pressione sociale indiretta» su «altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte». Ecco il nervo scoperto della questione, troppo trascurato dal dibattito pubblico sul fine vita: «Di un suicidio (...) è generalmente responsabile tutta la società, o almeno quella microsocietà che lo ha reso possibile» (Fabrizio De André). Soprattutto se la società agisce con la mano della legge e del Servizio sanitario nazionale, con essi sancendo l'inutilità di una vita malata. Né la Corte costituzionale si nasconde: «Se è vero che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia (...), essa crea - al tempo stesso - rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall'articolo 2 della Costituzione». Diviene perciò trasparente la ragione per

cui la Consulta pretende ancora (lo aveva già fatto con la sentenza 242/2019) una radicale attenzione sulle cure palliative, invocando, al paragrafo 7.2, «in ogni caso, il dovere della Repubblica (...) di assicurare a questi pazienti tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze», con un'assistenza non appena farmacologica, ma globale. Non solo: parzialmente perimetrando alcuni confini della non-punibilità lasciati incerti nella precedente pronuncia, le cure palliative vengono utilizzate per precisare il requisito delle «sofferenze intollerabili». Al paragrafo 8, infatti, la Corte ritiene che il delitto non sia punibile se le «sofferenze» non siano nemmeno «controllabili attraverso appropriate terapie palliative». Pericolosamente più sfocati, invece, i passaggi dedicati ai trattamenti di sostegno vitale, che il remittente gip di Firenze voleva aboliti, ma che il Comitato nazionale per la Bioetica in giugno riteneva all'opposto essenziali per la tutela della vita fragile. Sul punto va, però, precisato che la sentenza 135, al paragrafo 9, ribadisce con toni perentori «la necessità del puntuale rispetto delle condizioni» tutte «che questa Corte ha giudicato essenziali per prevenire quel pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili», fra cui quel rinforzato ruolo della palliazione di cui si è detto. Inoltre, quasi a monito contro prassi aperturiste, viene ricordato che sempre permane «la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del delitto». Comunque, ai paragrafi 7 e 10, la Consulta è straordinariamente esplicita nel ribadire il primato del Parlamento per il bilanciamento dei diversi interessi costituzionali in gioco, addirittura specificando che non deve nemmeno dubitarsi della «possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia».

**Vicepresidente
del Movimento per la Vita italiano
Coordinatore del network "Sui tetti"**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

